



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

dott. Salvatore Chiazzese Presidente relatore

dott. Adriana Parlato Giudice

dott. Gaspare Rappa Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N.261/2025

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **69780** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:

Agenzia delle Entrate-Riscossione (d'ora in poi ADER) - C.F. e P. IVA

13756881002 – già Riscossione Sicilia s.p.a. e quale successore *ex lege* di

quest'ultima in forza del disposto dell'art. 76 del d.l. n. 73/2021,

rappresentata e difesa dall'**Avv. Antonio Zottarelli**, delegato dal

Responsabile del settore contenzioso dell'Agenzia delle Entrate -

Riscossione, Avv. Salvatore Baffa, giusta procura alle liti del 26 marzo

2025.

Uditi, nell'udienza pubblica del **14 maggio 2025**, il Pubblico Ministero,

nella persona del Sostituto Procuratore Generale **Dott. Marco**

Cavallaro, nonché l'**Avv. Zottarelli** nell'interesse di parte convenuta.

Ritenuto in

FATTO

Su segnalazione dell'Ufficio Legale dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Messina, trasmessa con email del 15 novembre 2022, con **atto di citazione** depositato il 30 dicembre 2024, il Procuratore Regionale ha evocato in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER), succeduta per legge a Riscossione Sicilia s.p.a con decorrenza dal 1° ottobre 2021, per un presunto danno erariale indiretto, derivante da una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Messina (sentenza n. 1879/2018), depositata il 26 marzo 2018 e passata in giudicato.

La sentenza in questione ha annullato un avviso di intimazione di pagamento (n. 29520159006113864/000) e, di conseguenza, dichiarato inesigibile il credito tributario sottostante. La somma totale non più recuperabile ammonta ad € 11.499,24, suddivisa tra Stato (€ 10.273,15), Regione Sicilia (€ 1.156,71) e Comune di Messina (€ 69,38), come specificato nella *notitia damni* trasmessa dall'Ufficio legale dell'Agenzia delle Entrate.

Più in dettaglio, il contribuente debitore, signor Vincenzo Puglisi, aveva presentato ricorso alla CTP di Messina nel marzo 2016, contestando l'avviso con intimazione e le cartelle di pagamento ad esso collegate, in particolare la n. 29520100029032092000 (riferita a IRPEF, IRAP e IVA per l'anno 2006). Un'altra cartella per ritenute alla fonte del 2008 non è stata considerata nel calcolo del danno perché di importo esiguo e successivamente stralciata automaticamente.

I motivi principali del ricorso del contribuente erano i seguenti:

I. La mancata notifica delle cartelle esattoriali sottostanti

all'avviso di intimazione, che rendeva quest'ultimo nullo.

II. La nullità della notifica dell'avviso di intimazione stesso.

III. La nullità dell'avviso di intimazione per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.

IV. La nullità dell'avviso di intimazione per violazione di specifiche norme di legge.

V. La nullità della cartella di pagamento per prescrizione e decadenza del diritto alla riscossione a causa di tardiva notifica.

La CTP di Messina, con sentenza divenuta definitiva, ha rilevato che Riscossione Sicilia, sebbene chiamata in causa, non si é costituita in giudizio. Pertanto, non esisteva alcuna prova, agli atti del processo, che le cartelle di pagamento fossero state effettivamente notificate al contribuente.

Secondo il Procuratore contabile, l'inerzia processuale dell'Agente della Riscossione ha chiaramente compromesso l'esito del giudizio, portando ad un risultato sfavorevole per l'erario.

I vizi che hanno portato alla decisione negativa sarebbero attribuibili esclusivamente all'Agente della Riscossione che, non costituendosi nel giudizio di fronte ai Giudici tributari, non ha fornito la prova della notifica degli atti finalizzati ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione tributaria. Questa mancanza di prova ha impedito di dimostrare l'interruzione della prescrizione e l'effettivo esercizio del credito, determinando la conseguente decadenza e prescrizione della pretesa tributaria.

La sentenza della CTP di Messina, che ha accolto il ricorso del

contribuente e annullato gli atti, non è stata impugnata ed è quindi passata in autorità di cosa giudicata.

L'Agenzia delle Entrate ha dato seguito alla sentenza annullando il credito e, successivamente, ha formalmente messo in mora Riscossione Sicilia per il danno subito, chiedendo il rimborso degli € 11.499,24 non più recuperati.

Il termine assegnato di 15 giorni per il pagamento è trascorso senza alcun esito.

Con memoria depositata il 24 aprile 2025, con il patrocinio dell'Avv. Antonio Zottarelli, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, succeduta nel frattempo a Riscossione Sicilia s.p.a., contestando puntualmente le richieste della Procura contabile.

L'Agente della Riscossione ha respinto ogni accusa di negligenza o inerzia, sottolineando che:

- non si è costituita nel giudizio di fronte alla Commissione Tributaria Provinciale perché non le era stata comunicata la data dell'udienza di trattazione. Ha, inoltre, sostenuto che l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto trasmetterle la sentenza sfavorevole tempestivamente, come previsto da un protocollo d'intesa del 2017, sottoscritto dalla Direzione Regionale della Sicilia dell'Agenzia delle Entrate e da Riscossione Sicilia s.p.a.
- la cartella di pagamento n. 29520100029032092000 era stata effettivamente notificata al signor Puglisi il 29.12.2010 tramite raccomandata A/R, come dimostrerebbe l'avviso di ricevimento agli atti;

- il contribuente era a conoscenza del debito, avendo chiesto un piano di rateazione nel 2011 (dal quale è poi decaduto nel 2013);
- il patrimonio del contribuente sarebbe risultato incapiente, come dimostrato dagli accessi all'Anagrafe Tributaria effettuati nel 2012 e 2016, che avrebbero rilevato solo un'autovettura, insufficiente a coprire il debito;
- in ogni caso, vi sarebbe, nella fattispecie, una responsabilità concorrente dell'Agenzia delle Entrate, che non avrebbe rispettato il protocollo d'intesa di cui sopra;
- ADER era venuta a conoscenza della sentenza definitiva solo con l'atto di messa in mora dell'Agenzia delle Entrate del 31.1.2020;
- alla fattispecie andrebbe applicato il D.lgs. n. 110/2024, entrato in vigore l'8.8.2024 che, per le quote affidate fino al 31 dicembre 2024, limita la responsabilità dell'Agente della Riscossione alle sole ipotesi di condotte dolose.

Le argomentazioni difensive riprendono quelle già formulate in sede di risposta all'invito a dedurre e sono già state oggetto di repliche, da parte dell'Attore pubblico, nell'ambito dell'atto di citazione.

Tali controdeduzioni possono così riassumersi:

- Spettava all'Agente della Riscossione, al quale era stato regolarmente notificato il ricorso del contribuente, costituirsi tempestivamente (entro 60 giorni) o comunque seguire l'iter del giudizio che lo riguardava direttamente. La mancata costituzione è la causa diretta della mancata comunicazione della data dell'udienza e della sentenza che ha definito il giudizio. Tra l'altro,

l'udienza si è tenuta oltre due anni dopo la notifica del ricorso, pertanto ADER avrebbe avuto tutto il tempo necessario per costituirsi in giudizio.

- Con riferimento alla prova della notifica dell'intimazione di pagamento al contribuente, la Procura sottolinea che l'esame del documento allegato mostra una firma che non sembra quella del debitore e non indica la qualifica della persona che ha ricevuto l'atto, rendendo la notifica potenzialmente viziata. Inoltre, anche considerando la notifica regolarmente effettuata, la difesa di ADER non scusa l'ulteriore e autonoma condotta dannosa consistente nel non essersi costituita nel giudizio tributario per fornire la prova della notifica stessa, evitando così la perdita del credito per il Fisco. Il riferimento alla richiesta di rateazione da parte del debitore, infine, è considerato dalla Procura irrilevante rispetto all'obbligo di provare in giudizio la regolare notifica dell'avviso.

- Con riguardo agli accertamenti patrimoniali effettuati nel 2012 e 2016, il Requirente considera le argomentazioni addotte dalla Difesa non convincenti e irrilevanti, ove si consideri che il patrimonio di una persona è un fenomeno variabile nel tempo e l'obbligo di adempimento si estende anche ai beni futuri (art. 2740 c.c.). Ammettere questa argomentazione difensiva significherebbe permettere all'Agente della Riscossione di dichiarare con estrema facilità l'inesigibilità di qualsiasi credito, evitando, di fatto, ogni ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile. La circostanza che il debitore avesse iniziato un piano di rateazione (sebbene poi

decaduto) suggerisce una pregressa capacità reddituale, che avrebbe dovuto indurre ADER a un contegno tempestivo per prevenire manovre evasive.

- Il Procuratore sottolinea che ADER, pur avendo effettuato ricerche nel database dell'Anagrafe Tributaria, non le ha ritenute sufficienti per procedere coattivamente ma non ha neanche coltivato la procedura di discarico per inesigibilità nei termini previsti dalla normativa precedente, poi abrogata.

In altre parole, la prova fornita da ADER sull'incapienza, ad avviso dell'Attore pubblico, non é sufficiente a escluderne la responsabilità, atteso che la perdita del credito, in buona sostanza, non è dovuta all'incapienza stessa, bensì alla mancata prova della notifica nell'ambito del giudizio tributario.

- Ad avviso della Procura, l'Agente della Riscossione è l'unico soggetto legittimato a difendersi in giudizio per questioni relative alla validità o regolarità degli atti di riscossione e alla loro notifica. L'Agenzia delle Entrate, pur costituitasi nel giudizio tributario, poteva difendersi solo sul merito della pretesa tributaria, non sulla notifica degli atti di riscossione, che è compito esclusivo dell'Agente. Il protocollo del 2012 (*rectius*, 2017) invocato da ADER, conferma che ciascuna parte doveva curare le difese relative alla propria attività. ADER, non costituendosi in giudizio, non poteva vantare alcun diritto alla comunicazione della sentenza, ed è proprio questa inerzia la causa del danno. L'eventuale mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle

Entrate non spezza il nesso causale diretto ed esclusivo tra l'inerzia di ADER e la perdita del credito. Inoltre, anche se ADER fosse stata informata, non avrebbe potuto sanare in secondo grado la mancata prova della notifica, atteso che, nel processo tributario non si possono produrre documenti nuovi in appello per sanare carenze del primo grado.

ADER contesta questo punto, sostenendo che l'art. 58 del D.lgs. 546/1992 permetteva la produzione di nuovi documenti in appello, il che avrebbe consentito di provare l'avvenuta notifica.

ADER argomenta che l'inadempimento di ADE (non aver comunicato la sentenza) sarebbe sufficiente a elidere il nesso causale o almeno a rendere la domanda infondata ai sensi dell'art. 1227 c.c. (danno evitabile dal creditore). Il Procuratore ribadisce che l'obbligo di comunicazione di ADE era secondario e non esimeva ADER dal seguire il proprio contenzioso.

All'udienza odierna, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Marco Cavallaro, ha confermato l'atto scritto ed ha sottolineato l'inapplicabilità, nella fattispecie, del D.L.vo n. 110/2024 non avendo, quest'ultimo, efficacia retroattiva.

Anche l'Avv. Zottarelli, per la convenuta, ha confermato l'atto scritto, sostenendo che la norma contenuta nel D.L.vo 110/2024 non si presta ad interpretazioni soggettive e deve ritenersi applicabile anche alla fattispecie, limitando la responsabilità dell'Agente della riscossione alle sole ipotesi di dolo.

Considerato in

DIRITTO

La richiesta dell'Attore pubblico merita parziale accoglimento.

Nel caso di specie, viene in evidenza un danno da mancata entrata derivante dalla perdita del credito tributario iscritto a ruolo a causa dell'annullamento giudiziale delle cartelle di pagamento e dei successivi atti di riscossione che ha reso inesigibili, da parte dell'Erario, le somme in esse indicate nei confronti del contribuente e degli eredi.

La fattispecie presenta delle peculiarità derivanti dalla evoluzione del rapporto tra i soggetti interessati.

In particolare, va subito evidenziato che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione viene chiamata in causa per una condotta omissiva, ritenuta gravemente colposa, posta in essere da un soggetto diverso, e precisamente da Riscossione Sicilia s.p.a., della quale ADER è successore a titolo universale.

La precisazione non ha una funzione meramente descrittiva, ove si consideri che, mentre Riscossione Sicilia era un soggetto giuridico nettamente distinto dall'Agenzia delle Entrate (più precisamente una società per azioni, possedute per il 99,885% dalla Regione Siciliana e per lo 0,885% da Equitalia), ADER si configura come un ente strumentale di ADE; basti pensare che il Direttore Generale di ADE svolge le medesime funzioni di vertice anche per ADER.

Si tratta quindi di un rapporto tra due enti connessi, ma caratterizzati da una soggettività giuridica e da un'autonomia patrimoniale, che rendono possibile un rapporto obbligatorio, o comunque giuridicamente rilevante, tra gli stessi.

Il danno contestato deriva dalla condotta gravemente negligente ed omissiva tenuta dal precedente agente della riscossione, Riscossione Sicilia s.p.a, e comprende i crediti tributari non più esigibili.

Con il ricorso presentato alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina, il contribuente, Sig. Vincenzo Puglisi, aveva impugnato l'avviso di intimazione di pagamento n. 29520159006113864, relativo a tributi dovuti per l'anno 2006, chiamando in causa sia l'Agenzia delle Entrate, soggetto preposto alla liquidazione delle imposte, che Riscossione Sicilia, società regionale preposta alla riscossione coattiva delle stesse ma, mentre la prima si era costituita in giudizio, per chiedere l'estromissione, non rientrando tra le sue funzioni la procedura per la riscossione forzata delle imposte, la seconda, pur essendo stata chiamata in causa, non si era costituita in giudizio; la CTP, pertanto, aveva accolto il ricorso del Puglisi, ritenendo non provata la notifica delle cartelle esattoriali prodromiche all'avviso di intimazione.

Orbene, è di tutta evidenza che ADER, chiamata in causa, avrebbe dovuto costituirsi in giudizio per provare la notifica, nei termini, dell'avviso e delle cartelle che di quest'ultimo costituivano il presupposto giuridico mentre, con grave ed ingiustificabile negligenza, non si è costituita né ha impugnato la sentenza dei Giudici Tributari.

Non può, altresì, ritenersi accettabile l'affermazione di ADER secondo la quale la mancata partecipazione al giudizio era conseguenza della mancata comunicazione della data dell'udienza di trattazione e,

successivamente, della mancata trasmissione della sentenza sfavorevole.

ADER era stata chiamata in giudizio dal ricorrente ma, semplicemente, senza alcuna valida giustificazione, aveva ignorato la *vocatio in ius* e, dopo l'inevitabile soccombenza, aveva lasciato che la sentenza passasse in giudicato.

Priva di qualsivoglia rilevanza è, poi, la copia dell'avviso di ricevimento prodotta in questa sede, atteso che, in disparte la firma illeggibile, non risulta alcun riferimento alla persona che avrebbe ricevuto la raccomandata, sottoscrivendo la ricevuta.

Ma v'è di più, ove si considerasse quest'ultima regolare e tempestiva, risulterebbe ancor più grave, oltre che incomprensibile, la mancata costituzione in giudizio di ADER che, fornendo la prova della notifica al contribuente, avrebbe evitato la perdita del credito.

Altro elemento, richiamato dalla convenuta ADER a giustificazione della propria inerzia, riguarda l'asserita incapienza del patrimonio del debitore, deducibile, secondo ADER, dagli accessi all'anagrafe tributaria effettuati nel 2012 e nel 2016, dai quali sarebbe emerso soltanto il possesso di un'autovettura, insufficiente a coprire l'intera somma dovuta all'erario.

Anche sotto questo punto di vista, il Collegio condivide le argomentazioni della Procura, secondo le quali il patrimonio di un soggetto è, per definizione, un elemento soggetto a variazioni, talvolta anche significative, nel tempo.

L'art. 2740 c.c., infatti, afferma chiaramente che *"il debitore risponde*

dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti

dalla legge".

Considerato, altresì, che la somma complessivamente dovuta (11.500,00 euro circa) non è bassa, ma nemmeno del tutto fuori portata per un contribuente medio, sarebbe stato a dir poco opportuno costituirsi in giudizio per tentare un recupero, almeno parziale, della somma oggetto di intimazione di pagamento o, quanto meno, per interrompere i termini di prescrizione.

Priva di pregio è, poi, l'affermazione di ADER secondo la quale la richiesta di rateazione presentata dal Puglisi nel 2011, interrotta nel 2013, costituiva un ulteriore indizio di incapienza e insolvibilità del contribuente che, sempre ad avviso di ADER, giustificerebbe la mancata costituzione in giudizio.

Risulta palese che ADER ha dilatato oltre misura i tempi dei vari passaggi finalizzati alla riscossione, tanto da ritenere, alla fine, di non costituirsi nel giudizio tributario, mentre la partecipazione a quest'ultimo sarebbe stata, più che opportuna, necessaria; quanto meno, una costituzione tempestiva e la produzione di documentazione finalizzata alla prova dell'avvenuta notifica sia delle cartelle esattoriali che dell'intimazione di pagamento, avrebbe consentito di escludere l'elemento psicologico della colpa grave che, invece, ha caratterizzato l'inerzia e la condotta omissiva di ADER.

A tal proposito, va respinta anche l'affermazione secondo la quale, alla fattispecie, sarebbe applicabile l'art. 6, comma 2, 2° periodo e comma

10, lett. B) che, per le quote affidate fino al 31 dicembre 2024, limiterebbe la responsabilità dell'Agente della riscossione alle sole ipotesi dolose.

Il Collegio condivide, infatti, la replica del Requirente, secondo il quale, avendo la norma richiamata natura sostanziale ed essendo entrata in vigore l'8 agosto 2024, non può applicarsi ai procedimenti conclusi prima di quest'ultima data.

Per completezza espositiva, va poi evidenziato che Il Decreto Legislativo n. 110 del 2024 è stato "incorporato" dal D.Lgs. 33/2025, "Testo unico in materia di versamenti e di riscossione" con l'obiettivo di riorganizzare e semplificare l'intera materia dei versamenti e della riscossione, assorbendo al suo interno le disposizioni più recenti, come quelle introdotte dal D.Lgs. 110/2024.

Le norme del D.Lgs. 110/2024 non scompaiono, ma vengono riordinate e armonizzate all'interno del nuovo Testo Unico, al fine di eliminare sovrapposizioni e discrepanze, offrendo un'unica fonte di riferimento aggiornata e tendenzialmente completa in materia di versamenti e riscossione.

Con riguardo alla fattispecie, l'art. 214 del Testo Unico conferma il dettato dell'art. 6 del D.L.vo 110/2024.

Infine, ADER richiama l'art. 76 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, nella parte in cui afferma testualmente che *"(...) con decorrenza dal 30 settembre 2021, Riscossione Sicilia S.p.A. è sciolta, cancellata d'ufficio dal registro delle imprese ed estinta"* e *"(...) con decorrenza dal 1° ottobre 2021 (...) l'esercizio"*

delle funzioni relative alla riscossione (...) è affidato all'Agenzia delle entrate ed è svolto dall'Agenzia delle entrate-Riscossione che, dalla stessa data, vi provvede, nel territorio della Regione, anche relativamente alle entrate non spettanti a quest'ultima".

Lo stesso articolo 76, dopo aver previsto, al 3° comma, un versamento in conto capitale di trecento milioni di euro in favore di ADER ed a carico del bilancio dello Stato, al fine di garantire senza soluzione di continuità l'esercizio delle funzioni di riscossione nel territorio della Regione Siciliana, ha aggiunto, al 7° comma, che “(...) Agenzia delle entrate-Riscossione, previo utilizzo del versamento di cui al comma 3, è tenuta indenne dalla Regione Siciliana, in misura proporzionale alla percentuale di partecipazione della medesima al capitale sociale di Riscossione Sicilia S.p.A. alla data dello scioglimento, ovvero, alla data dell'eventuale precedente dismissione di tale partecipazione, dalle conseguenze patrimoniali derivanti dall'attività di Riscossione Sicilia S.p.A.”.

Il convenuto sostiene che, in ogni caso, considerando la manleva, è su quest'ultima che dovrebbe gravare la somma oggetto del presente giudizio.

Anche sotto tale profilo, si ritiene condivisibile l'impostazione del Requirente, secondo il quale dalla manleva regionale può derivare un'obbligazione che si pone su un piano differente ed opera in momento successivo rispetto all'obbligazione tributaria, senza alcuna possibilità di applicare l'istituto della “confusione”, per dichiarare estinta l'obbligazione che vede ADER come debitore.

Tutto ciò premesso e passando alla quantificazione del danno, il

Collegio ritiene che, nella produzione di quest'ultimo, siano intervenute condotte e/o circostanze, non imputabili ad ADER, che impongono di ricalcolare la somma decurtando da quest'ultima una quota corrispondente all'incidenza causale imputabile a soggetti diversi da ADER e, in particolare, all'Agenzia delle Entrate.

Quest'ultima (ADE) è un ente pubblico non economico e dispone di autonomia contabile e amministrativa. Agisce in regime di convenzione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il compito di reperire le risorse finanziarie per il funzionamento dello Stato.

In particolare, i compiti dell'Agenzia riguardano l'amministrazione, il controllo, la riscossione e il contenzioso dei tributi (fonte: sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate).

L'Agenzia delle entrate-Riscossione, invece, ha natura giuridica di ente pubblico economico, con funzioni strumentali rispetto all'Agenzia delle entrate alla quale è strettamente connessa.

Sono organi sia dell'ADE (art.5 dello Statuto) che dell'ADER (art.4 dello Statuto):

a) il Direttore dell'Agenzia;

b) il Comitato di gestione;

c) il Collegio dei revisori dei conti.

L'art.5 dello Statuto dell'ADER precisa, poi, che il Direttore dell'ADE è anche Direttore di ADER e, tra le varie competenze, rappresenta l'Agenzia anche in giudizio dinanzi ad ogni autorità giudiziaria con facoltà di promuovere e resistere alle liti.

Senza dilungarsi oltre sui rapporti tra i due enti, può affermarsi che, da una lettura congiunta dei rispettivi statuti, nonché del protocollo d'intesa tra la Direzione Regionale della Sicilia di ADE e Riscossione Sicilia s.p.a. (oggi ADER), sottoscritto il 28 giugno 2017, emerge non solo e non tanto l'autonomia dei due enti, ma anche e soprattutto un generale dovere di collaborazione e sinergia che non permette di considerare le due strutture come compartimenti stagni.

Basti pensare alla figura unica del Direttore, medesimo soggetto al quale viene attribuita la rappresentanza in giudizio (sia come attore che come convenuto) di entrambi gli enti.

Fatta questa premessa, tornando al caso di specie, non può condividersi la presa di posizione di ADE che, nel giudizio promosso dal Sig. Puglisi, ha dichiarato la propria estraneità alla vicenda, indicando ADER come unico soggetto legittimato a resistere nei giudizi aventi ad oggetto la riscossione di imposte, mentre la sfera di azione di ADE si ferma all'accertamento ed al pagamento tempestivo e volontario delle stesse.

Se è vero che la condotta di ADER è stata gravemente negligente ed ingiustificabile, è altrettanto vero che ADE avrebbe potuto (e dovuto) tenere una condotta collaborativa, coinvolgendo, anche con semplici comunicazioni, l'Agente della Riscossione.

Di conseguenza, ritiene il Collegio che la condotta dell'Agenzia delle Entrate abbia inciso sulla produzione del danno nella misura del 30%.

Pertanto, il danno complessivo imputabile all'Agenzia delle Entrate Riscossione viene quantificato in euro **8.049,48**, oltre interessi,

rivalutazione monetaria e spese di giustizia, che si liquidano in euro

231,57.

Queste ultime vanno poste a carico di ADER e in favore dello Stato.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana,

dichiarando assorbita ogni altra questione, definitivamente

pronunciando:

- accoglie parzialmente la richiesta di condanna della Procura

Regionale, dichiara la responsabilità amministrativa di **Agenzia delle**

Entrate-Riscossione (C.F. e P. IVA 13756881002) e, per l'effetto, la

condanna:

- al pagamento della somma complessiva di euro **8.049,48 (ottomila**

quarantanove/48), così suddivisi:

euro **7.191,21** a favore dello **Stato**

euro **809,70** a favore della **Regione Siciliana**

euro **48,57** a favore del **Comune di Messina**

oltre rivalutazione dalla data di sgravio della partita di ruolo e fino alla

data di deposito della presente sentenza. Sulla somma così

determinata, sono altresì dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione

della sentenza fino all'effettivo soddisfo;

- alla refusione delle spese di giustizia, in favore dello Stato, nella

misura di euro **231,57 (duecentotrentuno/57).**

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso, in Palermo, nelle camere di consiglio del 14 maggio/30

luglio 2025.

